

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

#### **Art. 664 Pagamento dei canoni**

Nel caso previsto nell'[articolo 658](#), il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.